

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	9

SEDE REFERENTE:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	68
ERRATA CORRIGE	7

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 gennaio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2022.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che sono state presentate 182 proposte emendative al disegno di legge C. 730 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Segnala, tuttavia, che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati di analoghi decreti-legge di carattere eterogeneo, si è tenuto conto anche di un criterio di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative che potevano essere ricondotte agli obiettivi generali del provvedimento.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Almici 3-*quater*.01, che reca disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte;

Roggiani 10.06, che prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2023 dell'applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi in relazione all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di fornitura di derrate alimentari;

Torto 11.01, che differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine finale per l'applicazione della disciplina relativa all'esportazione di materie prime critiche;

Alifano 12.01, che prevede la temporanea limitazione delle variazioni in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di affitto di ramo di azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di immobili ad uso commerciale;

Roggiani 13.01, che prevede la proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, introducendo con ciò disposizioni analoghe a quelle già contenute nell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022, in corso di esame presso il Senato della Repubblica;

Amato 14.3, che rifinanzia il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito presso il Ministero dell'istruzione al fine di destinarlo alla riattivazione di incarichi a tempo determinato di docenti e personale ATA conferiti per far fronte all'emergenza epidemiologica;

Torto 14.5, che reca disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici e di criteri per la formazione dell'organico di sostegno;

Amato 14.6, che prevede il prolungamento, fino ad esaurimento, delle gradua-

torie di merito di specifici concorsi per il reclutamento di personale docente;

Fossi 14-*bis*.2, che vieta l'avvio di procedure di delocalizzazione di macchinari, di materiali o di produzione da parte delle imprese che non abbiano provveduto alla restituzione di sovvenzioni o contributi pubblici percepiti nei dieci anni precedenti.

Ricorda che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le predette dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 gennaio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che, come convenuto unanimemente dai gruppi, nel corso della presente seduta proseguirà l'esame preliminare del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, contenente anche alcuni elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 27 dicembre (*vedi allegato 2*).

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, chiede anzitutto alla presidenza se nella seduta prevista per il prossimo lunedì 9 gennaio sarà possibile intervenire in videoconferenza per l'illustrazione delle proposte emendative.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, precisa che nella seduta prevista per il prossimo lunedì 9 gennaio sarà possibile intervenire esclusivamente in presenza, dal momento che in essa avranno luogo votazioni.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, preso atto del chiarimento fornito dal presidente Cannata, venendo ai contenuti del provvedimento in esame osserva in primo luogo che l'attuale situazione di enorme difficoltà determinata, tra l'altro, dal conflitto armato in corso in Ucraina richiede più che mai al nostro Paese la definizione di un percorso di progressivo raggiungimento dell'autonomia in materia di approvvigionamento energetico, al contempo investendo massicciamente sulle cosiddette energie rinnovabili o pulite, le uniche in grado di assicurare una graduale diminuzione dei costi di produzione e di contrastare la sfida rappresentata dai sempre più marcati cambiamenti climatici.

Al riguardo, fa presente che, qualora vi fosse una reale volontà politica in tal senso, l'Italia potrebbe già nell'arco dei prossimi tre anni giungere alla produzione di circa 60 gigawattora di energie rinnovabili, a condizione di velocizzare le procedure autorizzative per l'installazione dei relativi impianti, di sostenere gli investimenti – che, ad esempio, nel caso dell'energia eolica *offshore* risultano di entità particolarmente rilevante – e di favorire adeguate politiche di riconversione industriale, ciò nell'ottica di pervenire ad una sempre maggiore sostituzione del metano e di promuovere i processi di transizione energetica, nel senso di realizzare una effettiva sicurezza in ambito energetico e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione peraltro già concordati a livello europeo e internazionale.

Ritiene infatti non più procrastinabile per il nostro Paese il momento di recidere

in maniera definitiva i legami con il sistema attuale basato sulle energie fossili, ereditato dal passato e rispetto al quale pare invece porsi in piena continuità il Governo Meloni, come peraltro confermato dalla ultima legge di bilancio, che non reca alcuna misura nella direzione di un effettivo impegno a favore della transizione energetica.

Osserva che anche il decreto-legge ora all'esame della Commissione si muove in una direzione completamente opposta rispetto agli obiettivi della transizione energetica, aprendo viceversa la strada ad un uso indiscriminato delle trivellazioni e ponendosi in contrasto con i contenuti del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI). Ricorda, in particolare, che le disposizioni di cui all'articolo 4 consentono infatti il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di idrocarburi anche in zone di mare comprese tra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, evidenziando come tale regime appare peraltro suscettibile di produrre un assai limitato vantaggio in termini di incremento della produzione di gas naturale, quantificabile nell'ordine di circa il 2 per cento dell'intero fabbisogno nazionale annuo. Evidenziando come il mancato perseguimento di una effettiva transizione energetica a livello planetario determini effetti assai negativi anche sull'intero comparto agricolo, chiamato a pagare un elevato prezzo economico, rileva inoltre che la rinuncia a simili politiche è confermato anche dalle scelte compiute dal Governo con il provvedimento in esame sul cosiddetto *superbonus* del 100 per cento relativo agli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, che viene invece affrontato solo come fonte di frodi o speculazioni e non già come misura capace di costituire un volano per lo sviluppo economico e per favorire il risparmio energetico, osservando come tale agevolazione andrebbe piuttosto resa permanente e strutturale.

Fa infine presente che il suo gruppo ha presentato specifiche proposte emendative volte non solo a sopprimere l'articolo 4

relativo al rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi, ma anche dirette perlomeno a prevedere il divieto di ricorso a tecniche esplosive di prospezione dei fondali marini allo stato molto praticate, quali ad esempio l'*air gun*, ma suscettibili – come diffusamente dimostrato dalla stessa ISPRA – di causare effetti decisamente nocivi a danno della flora e della fauna marine, auspicando che su tali proposte emendative possa quantomeno registrarsi una vasta convergenza da parte delle diverse forze politiche.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, condivide molte delle considerazioni svolte dal deputato Grimaldi in relazione ai risvolti negativi che sul piano ambientale ed energetico rivestono talune delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, con particolare riguardo a quelle concernenti le trivellazioni, che presentano anche dubbi profili di legittimità costituzionale e si pongono evidentemente in contrasto rispetto agli obiettivi perseguiti dal PITESAI elaborato dal precedente Ministro Cingolani. Rileva, al riguardo, che il nuovo regime consente il rilascio delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi anche a ridosso di aree protette soggette a vincoli specifici, vanificando in tal modo la disciplina a salvaguardia della tutela ambientale predisposta a livello locale da molti enti territoriali, in particolare con riferimento all'area del nord Adriatico. Sottolineando come da tali disposizioni ricaveranno un beneficio soprattutto le imprese estrattive, senza che viceversa ne derivi un apprezzabile risultato in termini di maggiore produzione nazionale di gas naturale, osserva come il provvedimento in esame non rechi invece alcuna misura con riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili e ai rigassificatori. Rileva, altresì, che anche le modifiche apportate dall'articolo 9 alla disciplina del *superbonus* del 110 per cento lasciano sostanzialmente insolta la questione dirimente dei cosiddetti crediti incagliati, la cui consistenza ammonta a diversi miliardi di euro, così come manca una strategia di più ampio raggio, salva la previsione di un progressivo *decalage* nella

fruizione del beneficio. Osserva inoltre che il medesimo articolo 9 prevede la possibilità di avvalersi della suddetta agevolazione, sia pure in misura ridotta, anche per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, a condizione che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, evidenziando tuttavia come la valutazione della situazione economica del soggetto sia effettuata sulla base di una malintesa nozione di quoziente familiare, dal momento che, da un lato, risultano esclusi dal predetto indice di valutazione tanto i beni patrimoniali quanto le rendite finanziarie, con evidente vantaggio per gli evasori fiscali, dall'altro, si tiene conto di una particolare scala di equivalenza che finisce però con il penalizzare decisamente le famiglie cosiddette numerose, vale a dire quelle con quattro o più figli, giacché a questi ultimi non viene riconosciuto alcun peso aggiuntivo.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo in videoconferenza ed associandosi agli interventi degli onorevoli Guerra e Grimaldi, evidenzia che, sebbene il provvedimento in esame stanzi 14 miliardi di euro, solo 4 miliardi riguardano misure di iniziativa del nuovo Esecutivo, poiché i restanti 10 riguardano misure ereditate dal precedente Governo. Inoltre, contesta che il provvedimento in esame pone termine a quello che, a suo avviso, è stato l'unico strumento che negli ultimi anni ha dato un vero sostegno a famiglie e imprese, ossia il *superbonus*. Ritiene, infatti, che il *superbonus* sia stato una misura all'avanguardia non solo in termini ambientalistici, ma anche per quanto riguarda i risultati in termini economici. In proposito riporta i dati di alcuni studi effettuati dal CRESME e dall'ANCE, in base ai quali la misura del *superbonus* ha largamente contribuito alla crescita del PIL nel 2021 e nel 2022, favorendo un incremento *record* degli investimenti edilizi.

In merito alla misura relativa alle trivellazioni, stigmatizza la volontà del Governo e della maggioranza di far fronte alla crisi energetica in atto ricorrendo alle fonti fossili. In proposito, fa presente che il suo gruppo parlamentare non è contrario all'utilizzo degli impianti di estrazione già

esistenti, ma contesta la realizzazione di nuove piattaforme.

Pertanto ritiene che non sia possibile una valutazione semplicistica del provvedimento in esame, ossia limitata unicamente agli aspetti di carattere finanziario, ma che occorra effettuare una valutazione politica che abbia ad oggetto anche gli eventuali effetti del provvedimento sulla crescita economica del nostro Paese. In proposito, evidenzia che, nonostante il Ministro Giorgetti continui a ripetere che le risorse finanziarie disponibili sono esigue, il provvedimento in esame utilizza le risorse disponibili in modo discutibile, ad esempio per misure la cui ristretta validità temporale non permetterà la loro fruizione da parte dei cittadini. Reputa che presto gli italiani chiederanno conto al Governo di tali misure e che la maggioranza farebbe meglio ad ascoltare e a valutare positivamente le proposte dell'opposizione al fine di migliorare il provvedimento in esame.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo in videoconferenza e condividendo gli interventi degli onorevoli Grimaldi, Guerra e Torto, ricorda che in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto « Aiuti *bis* » tutti i gruppi parlamentari si erano battuti per salvare la misura del *superbonus*, cercando una soluzione all'incapacità del sistema bancario di assorbire i crediti delle imprese. A suo avviso, infatti, è prioritario salvare il *superbonus* poiché tale misura ha fatto ripartire un settore fondamentale della nostra economia, ossia quello edilizio. In proposito, rileva che già oggi è chiaro che le entrate derivanti da tale misura, nel lungo termine, supererebbero di molto le spese e fa presente che altri Paesi stanno pensando di introdurre misure analoghe per stimolare le loro economie.

Per quanto riguarda la questione delle trivelle, sottolinea come i gruppi di maggioranza abbiano avuto un atteggiamento contraddittorio, dichiarando la propria contrarietà in campagna elettorale e autorizzando poi nuove trivellazioni una volta arrivati al Governo. In proposito, ritiene che una soluzione di compromesso possa essere quella di utilizzare pienamente le

piattaforme già esistenti, posto che i relativi costi di smaltimento, in caso di dismissione, sarebbero sicuramente elevati.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo in videoconferenza e concordando con gli onorevoli Torto e Dell'Olio, reputa che sarebbe meglio puntare sulle fonti rinnovabili piuttosto che sulla ricerca di fonti fossili nel sottosuolo del nostro Paese. Al riguardo, crede che gli investimenti in fonti rinnovabili potrebbero rappresentare un importante volano in termini economici anche nelle zone economiche speciali. Sottolinea, inoltre, che l'aspetto ambientale rappresenta un potenziale economico molto importante per il nostro Paese anche dal punto di vista del turismo. Per quanto riguarda, invece, la misura del *superbonus*, reputa che sia un errore sopprimerla poiché tale misura ha prodotto risultati importanti in termini di crescita economica, occupazione e risparmio energetico.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, avverte che, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità pronunciata nella seduta odierna, è stata presentata un'unica richiesta di riesame. Si tratta del ricorso presentato in merito alla dichiarazione di inammissibilità riferita alla proposta emendativa Almici 3-*quater*.01, che reca disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte. In proposito, alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità già reso, posto che il provvedimento in esame non reca alcuna misura di tenore analogo rispetto a quello della citata proposta emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 32 del 20 dicembre 2022:

a pagina 9, seconda colonna, trentaduesima riga, le parole da: « dal testo » fino

a: « iniziativa parlamentare » sono sostituite dalle seguenti: « dall'emendamento 51.1000 del Governo parte dei suoi contenuti per farli confluire, rispettivamente, nelle nuove proposte emendative Foti 51.22 e Serracchiani 96.042, presentate fuori dai termini con il consenso unanime di tutti i capigruppo e sottoscritte da questi ultimi, intendendosi che le risorse rivenienti dall'approvazione del citato emendamento del Governo, come modificato dal subemendamento soppressivo 0.51.1000.104 dei relatori, saranno utilizzate a copertura delle predette nuove proposte emendative »;

a pagina 18, prima colonna, dodicesima riga, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Segnala che i citati subemendamenti presentati dai relatori sono volti a espungere dal testo delle proposte emendative 4.1000, 57.01000 e 58.01000 del Governo parte dei loro contenuti per farli confluire nelle nuove proposte emendative Comaroli 4.011 e 17.032, Ubaldo Pagano 57.19, Pella 58.9, Romano 62.015, Lucaselli 65.16, Grimaldi 66.26, Comaroli 67.067, 67.068 e 101.043, Torto 113.010 e 127.023, Marattin 150.021, Pella 153.8, Lucaselli 152.9, Ubaldo Pagano 59.013, Steger 79.10, Ubaldo Pagano 87.08, Torto 118.010 e Ric-

ciardi 129.019, presentate fuori dai termini con il consenso unanime di tutti i capigruppo, intendendosi che le risorse rivenienti dall'approvazione delle predette proposte emendative del Governo, come modificate dai citati subemendamenti soppressivi dei relatori, saranno utilizzate a copertura delle suddette nuove proposte emendative ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 37 del 27 dicembre 2022, alla seduta della V Commissione viene pubblicata in allegato, nella sola versione *online* presente sul sito *internet* della Camera dei deputati, la relazione tecnica di passaggio trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sul disegno di legge C. 705, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, già approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « terzo trimestre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « primo trimestre 2022 »;

b) al comma 4, le parole: « terzo trimestre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « primo trimestre 2022 »;

c) al comma 11, prima della lettera *a)* sono premesse le seguenti:

0a) al comma 3, le parole: « secondo trimestre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « primo trimestre 2022 »;

0b) al comma 4, le parole: « secondo trimestre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « primo trimestre 2022 ».

1.1. Ubaldo Pagano, Lai.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è cal-

colato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

* **1.2.** Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

* **1.3.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: « entro la data del 31 dicembre 2022 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023 ».

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno

2023, dando comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 gWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.

1.5. Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, di-

verse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al cento per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

1.6. Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.

1.7. Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I contributi straordinari previsti al comma 1 sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.

1.8. Manzi.

Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,

Conseguentemente:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) al comma 7, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) alla lettera b), le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

1.9. Ubaldo Pagano, Guerra.

Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 30 giugno 2023. »

1.10. Merola, Ubaldo Pagano.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,

1.11. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « 27 dicembre 2017, » sono aggiunte le seguenti: « ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 gWh, »;

b) all'articolo 1, comma 9, le parole: « 8.586 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 8.636 milioni di euro » e le parole: « 9.586 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 9.639 milioni di euro »;

c) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: « 13.603,379 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 13.653,379 milioni di euro » e le parole: « 14.603,379 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 14.653,379 milioni di euro »;

d) all'articolo 43, comma 1, lettera b), le parole: « 621,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 671,5 milioni di euro ».

1.12. Roggiani.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

7-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 7-quinquies.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

1.13. Bonafè.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) al comma 7, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

2) alla lettera b), le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

1.14. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA

provvede a ridurre, per il primo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze non domestiche con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico fino a concorrenza dell'importo di 1044 milioni di euro.

2. Per le utenze di cui al comma 1, l'ARERA provvede a ridurre per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema per i consumi industriali di gas naturale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 1.194 milioni per il 2023, si provvede mediante riduzione del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, commi 2, 4 e 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 45 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento » e al comma 3, le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

1.01. Morgante, Lucaselli, Cannata.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per

cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.02. Todde, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)

1. Per l'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 17 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 115, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, è istituito un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1°

gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Si applicano i commi 117, 118 e 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.03. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare « di prima necessità » per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti « di prima necessità », ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.

1.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le di-

sposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341.

1.05. Roggiani, Furfaro.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: « effettuati nel » sono aggiunte le seguenti: « secondo e ».

2.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti

energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione « euro VI ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.01. Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 2-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto,

il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023.

2-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

2-bis.01. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e.

3.1. Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 2, dopo le parole: autorizzata all'esercizio del ramo credito *inserire le seguenti:* o di un intermediario finanziario

autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, *e dopo le parole:* copertura assicurativa *inserire la seguente:* fideiussoria.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: ramo credito e cauzioni *inserire le seguenti:* o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3.2. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

3.3. Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante

dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 4.

3.5. Roggiani.

Sopprimere il comma 7.

3.6. Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

3.7. Furfaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo le parole: « imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data

comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese ».

Conseguentemente:

al comma 12:

alla lettera a) dopo le parole: « al comma 1 », aggiungere le seguenti: « dopo le parole: “registrato nel terzo” sono aggiunte le seguenti: “e nel quarto, e” »;

alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “nei primi trimestri dell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2022” »;

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di

interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

3.8. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 12:

alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, *inserire le seguenti:* dopo le parole: « registrato nel terzo » sono inserite le seguenti: « e nel quarto, e »,

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « nei primi trimestri dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2022 ».

3.9. Sportiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce **B I 1-bis** « costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia ». L'ammontare complessivo dei « costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica » iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

* **3.10.** Roggiani, Furfaro.

* **3.11.** Vaccari.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.12. Furfaro.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

« *7-quater.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*,

serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia ».

3.13. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

3.14. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 mW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione ».

3.15. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 14, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *con le seguenti:* mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo

1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

* **3.17.** Furfaro.

* **3.18.** Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa ».

3.01. Pavanelli, Torto, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 3-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro *con le seguenti:* è ulteriormente incrementato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 150 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

all'alea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 4.766,86 milioni di euro per l'anno 2023;

alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 170,4 milioni di euro per l'anno 2023.

3-bis.1. Roggiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* è ulteriormente incrementato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 320 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

all'alea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 4.936,86 milioni di euro per l'anno 2023;

alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 340,4 milioni di euro per l'anno 2023.

3-bis.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1:

1) dopo le parole: « del Terzo settore », sono aggiunte le seguenti: « , i Comitati della Croce Rossa Italiana »;

2) dopo le parole: « persone con disabilità », sono aggiunte le seguenti: « nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali »;

3) dopo le parole: « dell'energia termica ed elettrica » sono aggiunte le seguenti: « e dei costi dei carburanti »;

4) le parole: « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 140 milioni »;

b) al comma 3, le parole: « e del lavoro e delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « , del lavoro e delle politiche sociali e della salute ».

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis.3. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Gianassi, Scotto, Simiani.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni per l'anno 2023. L'importo di cui al primo periodo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), quanto alla quota dell'anno 2022, entro il 31 dicembre 2022, quanto alla quota dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2023.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 4.716,86 milioni di euro per l'anno 2023;

alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 120,4 milioni di euro per l'anno 2023.

3-bis.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).

4-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori dei comuni di cui al comma 1, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a favore dei

medesimi soggetti di cui al comma 4-bis. Alla ripartizione del Fondo tra i soggetti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 1° marzo 2023.

3-bis.5. Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 20 milioni per l'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023;

alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 40,4 milioni di euro per l'anno 2023.

3-bis.6. Furfaro.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al comma 6, le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5.

3-bis.7. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 180 milioni di euro per l'anno 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e 180 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023 »;

d) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023. »;

e) al terzo periodo, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente ».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-bis.8. Orlando, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 3-*quater*.

*Dopo l'articolo 3-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. Al comma *10-ter* dell'articolo *8-quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: « Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma *10-bis*, entro e non oltre il 15 luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more della rideterminazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel rispetto delle decisioni della Corte di giustizia europea, entro e non oltre il 31 dicembre 2023 ».

3-*quater*.01. Almici, Lucaselli, Cannata.

(Inammissibile)

*Dopo l'articolo 3-*quater*, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*quinquies*.

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è

sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

3-quater.02. Torto, Caramiello, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

(Disposizioni in materia di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni)

1. Le misure di cui all'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni.

2. A copertura delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater.03. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

(Compensazione a due vie)

1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici ».

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme ai soggetti di cui al comma 1 che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

3-quater.04. Ubaldo Pagano, Lai.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

* **4.2.** Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

* **4.3.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1:

all'alinea, sopprimere le parole da: e alla riduzione delle emissioni fino a: (COP 27) e dopo le parole: ai clienti finali industriali a prezzo accessibile inserire le se-

guenti: , senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,;

alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

sopprimere le lettere b) e c);

alla lettera d), capoverso comma 4:

al secondo periodo, dopo le parole: del made in Italy inserire le seguenti: , sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e sostituire le parole: in 50 e 100 con le seguenti: in 20 e 100;

dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

al terzo periodo, dopo le parole: ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi con le seguenti: ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi.

4.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

4.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali con le se-

guenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

sopprimere il punto 2);

sopprimere la lettera b);

alla lettera c) sopprimere le parole: dopo le parole: « dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis, » e;

alla lettera d), capoverso comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e 2-bis;

alla lettera e), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

4.6. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 1:

alla lettera a), sopprimere il numero 2);

sopprimere le lettere b) e c);

alla lettera d), capoverso comma 4, sostituire le parole: alla fine del quinto anno con le seguenti: annuale e sostituire le parole: ai commi 2 e 2-bis con le seguenti: al comma 2;

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9:

a) alla lettera a), le parole: « 1.481,25 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 7.406,25 euro »;

b) alla lettera b), le parole: « 2.221,75 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 11.108,75 euro »;

c) alla lettera c), le parole: « 14,81 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 74,05 euro »;

d) alla lettera d), le parole: « 59,25 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 296,25 euro »;

2) al comma 10:

a) alla lettera a), le parole: « 92,50 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 462,50 euro »;

b) alla lettera b), le parole: « 185,25 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 926,25 euro »;

c) alla lettera c), le parole: « 370,25 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 1.851,25 euro »;

d) alla lettera d), le parole: « 740,50 euro », sono sostituite dalle seguenti: « 3.702,50 euro »;

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi

economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

4.7. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente ».

4.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **4.9.** Cappelletti, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

* **4.10.** Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 1:

alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo;

alla lettera b) sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

4.11. Pavanelli, L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 500 milioni di metri cubi inserire le seguenti: a condizione che i volumi pro-

duttivi attesi siano tali da soddisfare la domanda nazionale per almeno 10 anni.

4.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fedè, Morfino.

Al comma 1:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche *inserire la seguente:* indipendenti;

dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente »;

alla lettera d):

al primo periodo, sostituire le parole: quinto anno *con le seguenti:* terzo anno;

dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica;

al secondo periodo, sostituire le parole: 50 e 100 euro per mWh *con le seguenti:* 35 e 85 euro per mWh;

al terzo periodo, sostituire le parole: ad almeno il 50 per cento *con le seguenti:* ad almeno il 75 per cento.

4.13. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fedè, Morfino, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4.14.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

* **4.15.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita la coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette la cui concessione è stata già rilasciata, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1 ».

4.16. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e *2-bis*, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri regi-

strati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. ».

4.17. Torto, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

Al comma 1, lettera d):

al primo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno;

dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.

4.18. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Morfino.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: in 50 con le seguenti: in 20.

4.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

Al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a carico del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

4.20. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5:

dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

al terzo periodo, dopo le parole: secondo criteri di riparto pro quota aggiungere le seguenti: e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole im-

prese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate.

4.21. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ».

1-*ter*. Dopo l'articolo 452-*terdecies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 452-*quaterdecies*.

(Ispezione di fondali marini)

1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

4.22. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione

e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato ».

4.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Fedè, Morfino, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni destinano tali

risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni »;

b) dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Il 30 per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-*quinquies*. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato ».

4.02. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono abrogati i commi 3, 6, 6-*bis*

e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.

4.03. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: « piccole e medie imprese » sono inserite le seguenti: « anche in forma aggregata, per » e dopo le parole: « 6 maggio 2003 » sono inserite le seguenti: « sulla base di procedure semplificate e standardizzate ».

4.04. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

ART. 4-*bis*.

Sopprimerlo.

* **4-*bis*.1.** Ilaria Fontana, Torto, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

* **4-*bis*.2.** Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

*Dopo l'articolo 4-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*ter*.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi pre-

visti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) » sono inserite le seguenti: « e lettera b) »;

b) al comma 4, le parole: « con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali. » sono sostituite dalle seguenti: « senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento »;

c) il comma 5 è abrogato.

4-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 »;

b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 ».

5.1. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.

(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2024 ».

Art. 5-ter.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, micro-eolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di tre anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

5.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma

1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.03. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.04. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.05. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.06. Raffa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.07. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.08. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari

termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.09. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

6.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) sopprimere il numero 1);

2) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) dopo le parole: « della resilienza » sono inserite le seguenti: « e della sicurezza »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « senza limiti di potenza », aggiungere, in fine, le seguenti: « , in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), »;

c) alla lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione

degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali;

d) *alla lettera c), capoverso comma 3-quater, dopo le parole:* anche supportando le attività svolte *inserire la seguente:* esclusivamente;

e) *sostituire la lettera c-bis) con la seguente: c-bis)* alla rubrica, dopo la parola: «resilienza» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza».

6.2. Pellegrini, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 mW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *aaa)* è inserita la seguente:

«*aaa-bis)* grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per

l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici; »;

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

« Art. 38-bis.

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 mW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1) ».

6.02. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione

del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.

6.03. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6-*bis*.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-*ter*.

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 3-*septies*: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, compresi quelli di

edilizia residenziale pubblica, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile. »

6-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.

7.01. Roggiani, Furfaro.

ART. 7-*bis*.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziato a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

7-bis.1. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1

(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera *d*) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 mW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti

rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia. ».

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree ».

7-bis.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 7-ter.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.

(Extraprofitti)

1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,

n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ».

b) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ».

7-ter.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 7-ter aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta ».

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi » e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto dai soggetti

che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ».

7-ter.02. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.

(Misure per lo sviluppo del bioidrogeno)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica » sono inserite le seguenti: « e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa ».

7-ter.03. Roggiani.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « pari al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento »;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro e inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare an-

nuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro. ».

8.01. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 ».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1-bis;

dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, »;

2) le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa. »;

c) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 »;

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.

9.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 5, le parole: « Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente ».

Conseguentemente:

al comma 1, numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera *b)*, *inserire le seguenti:* nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo, *sostituire le parole:* abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, *con le seguenti:* faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia *e sostituire le parole:* non superiore a 15.000 euro *con le seguenti:* non superiore a 20.000 euro;

al comma 1, sopprimere la lettera b);

al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

sopprimere il comma 1-bis;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti *con le seguenti:* possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali;

dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

4-sexies. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.».

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 5, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034,

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis;

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

9.2. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e d);

sopprimere i commi 3 e 5.

9.3. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, »;

2) le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa. »;

c) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 »;

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.

9.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

9.5. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.6. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

9.7. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.

9.8. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, del 90 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e del 70 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, »;

2) le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa. »;

c) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 »;

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.

9.9. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zarella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera b), inserire le seguenti: nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo,.

9.10. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determi-

nato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *sopprimere il comma 1-bis;*

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.11. Alifano, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 con le seguenti: faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

9.12. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro *con le seguenti:* un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere la lettera b);

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.13. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro *con le seguenti:* un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere la lettera b);

al comma 2, lettere a) e b), *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 25 novembre 2022 *con le seguenti:* 31 marzo 2023.

9.14. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione di cui al precedente periodo spetta anche ai contribuenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) proprietari di unità immobiliari in Italia i quali ai fini del requisito reddituale potranno avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

9.15. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Braga, Simiani.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del precedente periodo, relativamente agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, in deroga a quanto previsto dallo stesso, la detrazione del 110 per cento spetta a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

9.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) all'ultimo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno

2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.17. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la detrazione del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

9.18. Vietri, Lucaselli, Cannata.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025 ».

9.19. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,

lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

9.20. Braga, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in *house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).

9.21. Merola, Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente:

« 15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CILAS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture

emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento. ».

9.22. Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1-bis, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

- un familiare si aggiunge 0,5;
- due familiari si aggiunge 1;
- tre o più familiari si aggiunge 2.

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

- un familiare si aggiunge 1;
- due familiari si aggiunge 2;
- tre o più familiari si aggiunge 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 nonché, eventualmente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.23. Raffa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2

milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.24. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di

euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.25. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.26. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno

2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.27. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per

l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.28. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.29. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,

per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.30. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia appro-

vato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.31. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del

citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.32. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 gennaio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

9.33. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma, pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10,9 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.34. L'Abbate, Torto, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 4, sostituire le parole: possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti *con le seguenti:* possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali.

9.35. Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « barriere architettoniche » sono inserite le seguenti: « , per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

9.36. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con il seguente:

4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. »;

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati » e il terzo periodo è sostituito dal

seguente: « La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso. »;

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporla vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario. Agli oneri connessi alla predisposizione e gestione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

9.37. Fenu, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole da: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; »;

b) alla lettera *b)*, le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicura-

zione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. ».

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

9.38. Lovecchio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

4-quinquies. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*7-ter.* Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. ».

4-sexies. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari

all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi *4-quinquies* e *4-sexies*, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

9.39. Raffa, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:

4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono de-

finite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

9.40. Lovecchio, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma *1-bis.2*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta ».

*** 9.41.** Ubaldo Pagano, Simiani.

*** 9.42.** Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. *9-bis.*

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo *16-bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli

stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà

di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni

di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

9.01. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 9-bis.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il « Fondo Rinnovabili PMI ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regola-

mento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9-bis.01. Bonafè.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo, denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

9-bis.02. Bonafè.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con

le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

9-bis.03. Bonafè.

ART. 10.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono comunque valide le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022.

10.1. Roggiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2.1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra.

10.2. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Sopprimere il comma 3.

10.3. Fedè, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 44-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento.

10.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 3, lettera b), all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso « Allegato IV-bis », sopprimere il numero 6).

10.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Sopprimere il comma 3-bis.

10.6. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'*Einstein Telescope*, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti

di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia. ».

10.7. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino ad integrale soddisfazione » e dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: « La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili. »;

b) al comma 4, lettera *b)*, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contra-

ente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. ».

10.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5. »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vi-

genti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione. ».

10.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Pagamento degli stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5 ».

10.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo

parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano

stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

10.05. Roggiani, Furfaro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sospensione CAM ristorazione)

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.

10.06. Roggiani, Furfaro.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sopprimere il comma 1-bis.

11.1. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

11.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

ART. 11-bis.

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, » sono inserite le seguenti: « al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, »;

2) le parole: « nella misura del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa. ».

c) al comma 5, le parole: « Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023 ».

d) al comma 7, la parola: « non » è soppressa.

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo emergenziale per i costi energetici ». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.

11-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 12.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore ».

12.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.

(Misure a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.

12.01. Alifano, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 12-bis.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le eventuali risorse non utilizzate per l'anno 2022 sono riassegnate, per l'anno 2023, alla medesima contabilità speciale intestata al Commissario delegato. A valere su una quota di tali

risorse riassegnate, il Commissario provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze ».

12-bis.1. Curti, Boldrini, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « al fine di sostenere » sono inserite le seguenti: « le società e »;

b) le parole: « a tali associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a tali soggetti »;

c) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

d) le parole: « delle associazioni stesse » sono sostituite dalle seguenti: « delle società e associazioni stesse ».

13.01. Roggiani, Furfaro.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 1.225 milioni con le seguenti: 1.180 milioni.

14.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Al comma 3, capoverso comma 606-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Per l'anno 2022 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.2. Manzi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico,

individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3.2. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3.1.

3.3. Agli oneri di cui al comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.3. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.4. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3.1. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti » sono sostituite dalle seguenti: « è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti »;

b) il secondo periodo è soppresso.

3.2. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

14.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Al fine di garantire la continuità didattica e contrastare il fenomeno del precariato nelle istituzioni scolastiche statali, è prolungata, fino ad esaurimento, la validità della graduatoria di merito relativa al Concorso docenti 2020 Ordinario infanzia e primaria e secondaria, di cui rispettivamente ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 2020, finalizzato al reclutamento del personale docente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.6. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

(Inammissibile)

ART. 14-*bis*.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane e contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

3-*ter*. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3-*bis*, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3-*quinquies*, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3-*quater*. Le agevolazioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3-*quinquies*. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 3-*bis*.

3-*sexies*. Il regolamento adottato ai sensi del comma 3-*quinquies* ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

14-bis.1. Fossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « delle somme di cui al primo periodo » sono aggiunte le seguenti: « non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e ».

14-bis.2. Fossi.

(Inammissibile)

ART. 14-*quinquies*.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 115 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14-*quinquies*.1. Roggiani.

ART. 14-*sexies*.

Sopprimerlo.

14-*sexies*.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ALLEGATO 2

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****A.C. 730
RELAZIONE TECNICA****Capo I****Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti****ART. 1.**

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

La disposizione estende al mese di dicembre 2022 le misure previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, con i commi 1 e 2 si riconoscono anche per il predetto mese i seguenti crediti di imposta:

- 1) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché della spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- 2) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; tale credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 1), in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici delle imprese energivore, pari a circa 5.521,5 milioni di MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,877 miliardi di euro (1,877 miliardi di euro=5.521,5 milioni di MWh*340 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 2), in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi



di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 3), sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel mese di dicembre 2022 di circa 3,335 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese in esame pari a circa 9,81 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il mese di dicembre 2022, pari a 340 euro/MWh (3,335 miliardi di euro = 9,81 milioni di MWh * 340 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa 3,335 miliardi di euro, si stimano, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi pari a 1.000,6 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 4), tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel mese di dicembre 2022 pari al 10% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto mese pari a 0,776 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,067 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al mese di dicembre 2022 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 130 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 426,6 milioni di euro.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di cessione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, allineando al termine del 30 **settembre** 2023 il termine finale per il loro utilizzo in compensazione, già previsto al 31 marzo 2023 per le agevolazioni vigenti fino al mese di novembre 2022.

Tenuto conto degli effetti già stimati, in termini di maggiori effetti sul fabbisogno e Saldo netto da finanziare sull'esercizio 2023 in occasione del decreto legge n. 144/2022, in quanto derivanti dall'eventuale slittamento della fruizione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e ai sensi dell'art. 6 del D.L. 115/2022, si ritiene prudenziale la stima degli effetti finanziari di cui al comma 1 e 2 dell'articolo in esame come riassunti nella seguente tabella, che tiene conto dei medesimi effetti di parziale slittamento all'anno successivo dell'onere atteso, in termini di Saldo netto da finanziare e Fabbisogno.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2022	Anno 2023
Punto 1)	-672,566	-78,334
Punto 2)	-775,57	-90,33
Punto 3)	-896,22	-104,38
Punto 4)	-382,098	-44,502



TOTALE	-2.726,454	-317,546
---------------	-------------------	-----------------

In milioni di euro

Il **comma 5**, ai fini della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili. Con il **comma 6** si prevedono adempimenti specifici a carico dei beneficiari delle misure agevolative relativamente ai crediti maturati nel mese di dicembre 2022 e non ancora fruiti. Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

ART. 2.

(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione prevede che, a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si abbiano minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nella misura riportata nella medesima tabella.

	Aliquota ordinaria	Norma vigente Riduzione dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022	Norma di conversione Riduzione dal 1 al 31 dicembre 2022
benzina	€ 0,7284 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gasolio	€ 0,6174 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gpl	€ 0,26777 per kg	€ 0,08516 per kg	€ 0,05110 per kg

Si evidenzia che tali minori riduzioni per il mese di dicembre 2022 erano già previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, che viene abrogato dall'art. 1, comma 2, del disegno di legge in esame.

La disposizione conferma anche le modifica, apportata dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, la quale prevede che, nel periodo 1° - 31 dicembre 2022, non debba trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge per il periodo 19 novembre 2022 - 31 dicembre, tenuto conto che la misura dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, per il periodo 1° - 31 dicembre 2022, risulterà maggiore della specifica aliquota prevista per il gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise.

La medesima disposizione, inoltre, conferma i testi del comma 3 e del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificati dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179. In tali commi sono individuati una serie di adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti e le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

Pertanto, per quanto concerne gli effetti finanziari della disposizione, si evidenzia innanzitutto che alla stessa non si ascrivono effetti di gettito rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

Per quanto concerne, infine, la disposizione che sostituisce il comma 6 si evidenzia che gli oneri derivanti dall'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 come novellato dalla disposizione in esame sarebbero pari a 975,61 milioni di euro per l'anno 2022 e a 44,33 milioni di euro per l'anno 2024.



Infatti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, si ottengono gli effetti di gettito originariamente previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, che si riassumono nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1159,81	0,00	0,00	0,00
IVA	-172,22	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	-34,77	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	115,46	-49,48	0,00
IRAP	0,00	27,90	-12,82	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	134,60	0,00	0,00
Totale	-1.366,80	277,96	-62,30	0,00

Dalle modifiche apportate dal ddl in esame all'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si ottengono gli effetti di gettito che si riassumono nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	334,33	0,00	0,00	0,00
IVA	49,65	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	7,21	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-33,28	14,26	0,00
IRAP	0,00	-8,04	3,70	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	-29,08	0,00	0,00
Totale	391,19	-70,40	17,97	0,00

Pertanto, gli effetti complessivi determinati da quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dalla disposizione in esame, risultano i seguenti.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Effetti complessivi	-975,61	207,56	-44,33	0,00

Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'intera disposizione sono indicate al comma 6 dell'articolo 15, recante la copertura finanziaria complessiva dell'intero provvedimento.

ART. 2-bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)

La disposizione proroga il termine per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Viene, inoltre, prorogato – dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023 – il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Trattandosi di proroghe infrannuali, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 3.***(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)***

La norma, nel prevedere:

- ai **commi 1-4**, l'autorizzazione a SACE a concedere, conformemente allo schema di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (riassicurazione pubblica), una garanzia pari al 90% in favore delle compagnie assicurative, attivate dai fornitori al fine di coprirsi dal rischio di inadempimento delle esposizioni assunte per effetto della negoziazione di piani di rateizzazione in favore delle imprese;
- ai **commi 5 e 6**, la specificazione circa la possibilità di ricorso alla garanzia di cui all'articolo 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (SupportItalia), per le medesime esigenze di liquidità, in caso di rateizzazione delle bollette, nonché le condizioni cui è subordinato il rilascio della predetta garanzia;
- al **comma 7**, l'alternatività tra l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1 e la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- ai **commi 8 e 9**, rispettivamente, l'estensione temporale della misura di SupportItalia dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e dello schema di riassicurazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, per i consumi da effettuarsi fino al 31 dicembre 2022 a quelli da effettuarsi fino al 31 dicembre 2023, in conformità all'estensione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01",

non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A tal riguardo, si segnala che lo "speciale" regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ex comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e le cui risorse disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, al 30.09.22, ammontano a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20, dei suddetti 2 miliardi di euro più 900 milioni di euro prevista dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 e dell'assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all'art. 15 DL 50/21)). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall'art. 8, comma 6, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevista dal comma 7, lettera b), da euro 2 miliardi a euro 5 miliardi, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale dell'intero schema di cui all'art. 8 comma 3 prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l'anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, e pari a circa 24 miliardi di euro, l'aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



Dal comma 4 dell'articolo 3, che autorizza SACE S.p.A. a svolgere anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti, non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l'attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l'attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono omnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l'operatività in questione e detratti dal premio della garanzia che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.

Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l'estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di garanzie one-off, l'invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.

Infine, data l'espressa previsione al comma 7 dell'alternatività di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l'utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.

Comma 10. Nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede l'innalzamento per l'anno 2022 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La legislazione vigente prevede per il 2022, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 600 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per cento per un totale di 811,3 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa **-243,4 milioni di euro** e di **-14,2** e **-5,4 milioni di euro** rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	Dal 2025
IRPEF	-243,4	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-14,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,0	+1,6	0,0
Totale	-243,4	-21,2	+1,6	0,0

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 15.



Il **comma 11** ricomprende il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la ditta società Sport e Salute S.p.A. tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. A tal fine, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La disposizione di cui al **comma 12, lettera a)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Una quota di tale Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario. Ai suddetti oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La disposizione di cui al **comma 12, lettera b)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di sostenere gli enti del Terzo settore per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

La quantificazione dell'onere finanziario della disposizione in esame è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri ex lege 11 agosto 1991, n. 266, ex lege 7 agosto 2000, n. 388 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e dall'anagrafe ONLUS (dato risultante dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).

Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:

- 49.000 enti iscritti al RUNTS;
- 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- 21.616 enti iscritti all'anagrafe ONLUS

Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l'anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

ART. 3-bis

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

Comma 1. *La norma è finalizzata ad attribuire, per l'anno 2022, ulteriori risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia.*

La norma comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 150 milioni di euro.

Commi 2 e 3. *La disposizione è volta ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 115 del 2022 di un importo pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al riconoscimento di un contributo in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi per gli incrementi di costo sostenuti dagli stessi nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.*



Dalla disposizione discendono pertanto oneri pari a 320 milioni di euro per il 2022.

Comma 4. *La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni per l'anno 2022 al fine permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.*

Comma 5. *La disposizione determina un onere di 176 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 125 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e 51 milioni di euro da destinare alla copertura dei costi incrementali relativi all'anno 2022 derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione di ANAS S.p.A., avvenuta con i D.P.C.M. del 21 novembre 2019. Gli oneri connessi alla copertura dei maggiori costi di illuminazione sono stati quantificati sulla base di una stima dei dati di consuntivo rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A.*

Comma 6. *Alla copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 15.*

ART. 3-ter

(Modifiche alla disciplina del close out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

La norma modifica l'articolo 3-bis del DL 130/2021 in materia di close-out netting, ossia il meccanismo giuridico che consente di ridurre l'esposizione finanziaria degli operatori di trading energetico disponendo, nei casi di risoluzione contrattuale per insolvenza di una delle parti, il pagamento del saldo netto delle compensazioni da parte del contraente con il debito più elevato. Nel novembre 2021, nell'ambito della conversione in legge del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130, si intervenne sull'attuale applicabilità della clausola estendendola a tutti gli Stati direttamente interconnessi con l'Unione Europea mediante linee elettriche o reti gas e agli Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia. La norma fu approvata con una limitazione, ovvero per i contratti in essere o per quelli stipulati entro il 31 dicembre 2022. Questa limitazione temporale fu inserita in relazione a norme fiscali di natura emergenziale (agevolazioni, riduzioni di imposte ecc.) sui mercati energetici e quindi non a carattere strutturale. La disposizione è volta ad eliminare la limitazione temporale, rendendo strutturale il meccanismo del cd close out-netting e pienamente efficace nell'ambito delle negoziazioni di energia.

La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 3-quater

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, riguardante la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, che prevede, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, che le citate amministrazioni, relativamente a numerose categorie merceologiche siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali e attraverso affidamenti a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza. La modifica consente alle amministrazioni locali di ricorrere ad affidamenti diretti anche per corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento in luogo del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento in luogo del 3 per cento negli altri casi. La disposizione



non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto tali variazioni non superano il limite massimo consentito che garantisce l'equilibrio nell'ambito dei saldi di finanza pubblica.

ART. 4.

(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in analogia con quanto previsto per l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che viene novellato. La cessione di gas alle condizioni individuate dalla norma non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie.

Sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell'upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico.

Anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l'effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese. Le modifiche proposte all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, non intaccano il ruolo del GSE quale soggetto che svolge una attività di intermediazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Come già chiarito nella relazione illustrativa, la norma in commento interviene prevedendo alcune deroghe alla disciplina dettata dal PITESAI in materia di aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si ribadisce che rimangono in essere i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PITESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. Il PITESAI individua le aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si tratta pertanto di disposizioni di rango primario che derogano alla pianificazione delle aree compatibili prevista nel PITESAI, approvato con decreto ministeriale, di rango secondario, individuando specificamente gli ambiti territoriali interessati o, in ogni caso, i criteri per la loro individuazione. Le deroghe al PITESAI sono chiaramente individuate e sono state previste in un'ottica di bilanciamento tra la tutela ambientale e i benefici attesi in termini di maggiore produzione di gas nazionale e di sicurezza energetica del Paese. La novella si rende necessaria a causa dell'imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell'Italia dall'import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell'Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l'area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere. Si specifica che i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali previste della norma sono già titolari di altre concessioni e dunque possono anticipare il gas messo a disposizione al GSE da altre estrazioni, nei limiti della loro produzione nazionale.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE prevedrà il venir meno dell'obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria "gasivora" contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE.



ART. 4-bis***(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)***

La disposizione qualifica come modifiche non sostanziali, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, prevedendo altresì un procedimento semplificato. Si tratta di una norma di semplificazione procedurale, che non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 5.***(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)***

Comma 1: La disposizione proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1° gennaio 2023, per l'eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023. Tale intervento consente di allineare il regime del gas naturale a quello elettrico, rinviato – anch'esso al 10 gennaio 2024 – con decreto MITE nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'ARERA. La previsione sancisce la conclusione definitiva del processo di liberalizzazione, per entrambi i settori e per clienti domestici, entro il 10 gennaio 2024. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. Nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dalla norma in oggetto, il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5-bis D.L. 17/05/2022, n. 50.

La disposizione interviene sul quadro normativo della predetta norma per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico.

La disposizione di cui alla lettera a), posticipa il termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato, posticipandolo dal 31 dicembre 2022 al **10 novembre 2023**. La modifica risponde all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

La lettera b) è volta a posticipare il termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l'acquisto di gas naturale posticipandolo dal 20 dicembre 2022 al **20 novembre 2023** nella prospettiva di garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE. **Resta comunque fermo l'obbligo di restituzione come specificato al comma 2-bis.**

Il comma 2-ter apporta modifiche all'articolo 22, comma 2-bis.1 del decreto legislativo n.164 del 2000 al fine di prevedere, in materia di tariffe applicabili ai clienti vulnerabili del settore del gas naturale, il differimento del termine dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 dell'obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza di offrire a tale categoria di clienti la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 6.***(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)***

La norma, configurandosi quale semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consente, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. La stessa, infatti, mira, anche attraverso l'eventuale utilizzo delle risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a produrre un rilevante sgravio economico ed il contestuale ampliamento del sistema delle cd "Comunità energetiche rinnovabili", valorizzando le enormi potenzialità dei siti e dei comprensori riconducibili al Ministero della difesa, in maniera perfettamente aderente alla dichiarata necessità di "incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile" (M2C2.1 del PNRR) attraverso la "promozione di impianti innovativi (Investimento 1.3 della medesima Missione M2C2.1 del PNRR) e riformando, in termini semplificativi, le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro giuridico per il sostegno della produzione da fonti rinnovabili e garantendo, per quanto possibile, i previsti regimi di sostegno (Riforma 1.1 Missione M2C2.1 del PNRR).

Per quanto riguarda l'istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari, le stesse avvengono senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto agli stessi non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

Le attività di finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, infine, sono alimentate da quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. provenienti dalle concessioni.

ART. 6-bis***(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)***

La disposizione apporta modifiche alla normativa sul Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, di cui all'art. 39, comma 3-ter del d.Lgs.199/2021, chiarendo che il contributo di incentivazione alla riconversione va assegnato, in conto capitale, all'investimento per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti sul territorio nazionale e non sulla produzione di biocarburante, che non potrebbe coesistere con la contestuale presenza di un obbligo di utilizzo.

Con un decreto MASE di concerto MEF si stabiliranno i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, avendo come riferimento anche il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (c.d. GBER): il che permetterà di utilizzare con maggior rapidità ed efficacia le risorse tra tutte le raffinerie interessate delle 11 operative in Italia. Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica, considerando che i biocarburanti previsti ad incremento della quota di produzione dei carburanti tradizionali scontano la medesima aliquota di accisa dei medesimi carburanti tradizionali a cui sono aggiunti.

ART. 7.***(Disposizione in materia di autotrasporto)***

L'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con la disposizione di cui al **comma 1** si modifica il citato articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di specificare che i beneficiari delle risorse ivi previste e destinate al settore dell'autotrasporto di merci sono le



imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Trattasi di “persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese” di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1. La disposizione, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari del beneficio riconosciuto per il settore dell'autotrasporto merci dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo **comma 2** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 7-bis

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

La norma modifica l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di risolvere le criticità riscontrate nell'applicazione di tale disposizione, in relazione ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che incidono esclusivamente sulle modalità di assegnazione del predetto Fondo nazionale e dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7-ter

(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)

La disposizione reca modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Con la modifica di cui alla lettera a) si prevede che tra gli accordi verticali di cui al citato articolo 7-quinquies debbano essere considerati anche quelli conclusi nella forma di contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione.

Con la modifica di cui alla lettera b) si prevede che i suddetti accordi siano a tempo indeterminato o, se a termine, che abbiano una durata minima di cinque anni. Si prevede, inoltre, la disciplina del recesso per gli accordi sia a tempo indeterminato che determinato.

La lettera c) adegua il testo del comma 4 del citato articolo 7-quinquies alla introduzione degli accordi a tempo indeterminato di cui alla precedente lettera b).

La lettera d) esplicita la natura inderogabile della disciplina di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 7-quinquies.

La disposizione, pertanto, incidendo sulla disciplina degli accordi verticali conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Capo II**Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure****ART. 8****(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)**

La disposizione di cui al **comma 1** comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita). Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

ART. 9**(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)**

La disposizione modifica al comma 1, lettera a), punto 1) la percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 riducendola dal 110% al 90%. La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato un abbattimento del 20% delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 (prendendo a riferimento i dati del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. La Tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110% al 90% quantificando il recupero sull'orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IR ES	12,5	133,1	83,2	83,2	83,2	241,7	102,5	102,5	102,5	102,5	87,1	61,5	0
Credito	0	1.216,5	1.216,5	1.216,5	1.216,5	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IR ES	0	-97,7	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-8,1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	23,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,8	1.243,8	1.345,1	1.299,7	1.299,7	241,7	102,5	102,5	102,5	102,5	87,1	61,5	0

In milioni di euro



Al punto 2) la norma dispone l'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Ipotizzando che tale proroga interessi una quota pari al 35% della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	2,8	27,3	-11,3	0	0	-54,3	23,3	0	0	0	1,8	17,7	-7,3	0
Credito	0	275,1	0	0	0	275,1	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-36,2	51,7	-15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-4,5	6,4	-1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-5,8	270,3	46,8	-17,4	0,0	-329,4	23,3	0,0	0,0	0,0	1,8	17,7	-7,3	0,0

In milioni di euro

Al punto 3) la disposizione prevede inoltre la proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare considerando i seguenti coefficienti:

coefficiente dichiarante = 1;

coefficiente coniuge = 1;

coefficiente primo carico familiare = 0,5;

coefficiente secondo carico familiare = 0,5;

coefficiente complessivo oltre il secondo carico familiare = 1.

Sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, gli effetti finanziari della proroga del Superbonus per il 2023 sono riportati nella tabella seguente.



Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: 2.518,6 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRE S	-8,8	-93,6	-58,5	-58,5	-58,5	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100	0
Credito	0	855,2	855,2	855,2	855,2	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRE S	0	158,9	-68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	13,2	-5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	37,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	29,0	776,7	987,5	913,7	913,7	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	100,0	0

In milioni di euro

Alla lettera c) la norma dispone l'applicazione dell'aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all'1% della platea dei beneficiari. Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'aliquota del 110% per gli anni 2024 e 2025:

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRE S	0	-0,1	-1,7	-2,7	-2	-2	-0,4	0,8	0
Credito	0	0	-14	-29,7	-29,7	-29,7	-15,7	0	0
IRPEF/IRE S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,1	-15,7	-32,4	-31,7	-31,7	-16,1	0,8	0

In milioni di euro

Nel complesso l'intervento determina i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IR ES	2,8	31,0	28,1	23,0	22,0	- 31,6	115,1	63,8	65,0	64,2	66,0	72,3	- 45,8	0,0
Credito	0	275,1	361,3	347,3	331,6	56,5	- 29,7	- 15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IR ES	0	- 36,2	112,9	- 41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0	-4,5	11,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	-8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-5,8	288,5	513,8	324,5	353,6	24,9	85,4	48,1	65	64,2	66	72,3	- 45,8	0

In milioni di euro

Il **comma 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023 al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, in relazione agli interventi in materia di Superbonus, che i cessionari dei crediti d'imposta, con riferimento ai crediti derivanti dalle comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, possono usufruire della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. La stessa non può essere richiesta a rimborso.

Rispetto alle suddette operazioni, l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

Consentendo ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l'utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex-ante. La disposizione pertanto prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla Legge n. 196/2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

La disposizione di cui al comma 4-bis, modificando l'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 34/2020, prevede che il credito d'imposta recuperato dai fornitori che eseguono gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121 possa essere oggetto di cessione sino a tre volte, in luogo delle due attualmente previste, ferme restando le altre condizioni ivi specificate.

La disposizione di cui al successivo comma 4-ter prevede che quanto previsto dal comma precedente si applichi anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter rivestono carattere procedurale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La disposizione di cui al comma 4-quater dell'articolo 9 costituisce una mera specificazione applicativa della misura di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevedendo, ad esplicitazione della previsione di carattere generale di cui alla sopra menzionata disposizione, il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per tale ragione, essa è da considerarsi finanziariamente neutrale, attesa la capacità del Fondo di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 di coprire l'eventuale maggiore assorbimento di risorse generato dalle garanzie rilasciate a copertura dei finanziamenti bancari richiesti dalle imprese potenziali beneficiarie della misura, con le residue disponibilità attualmente esistenti sul sopra citato Fondo. Trattandosi di garanzie one-off, l'invarianza finanziaria è infatti assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni e senza necessità di rifinanziamento del Fondo. A tal riguardo, si segnala che sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, le risorse residue sul Fondo ammontano a circa 21 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti, al 30.09.22, sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1,8 miliardi di euro, prevista per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20 di 5 miliardi di euro, più 900 milioni di euro di riserve previste dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 (come modificato dal DL 144/2022) e dell'assorbimento a copertura delle operazioni già rilasciate, dalla data di avvio dello schema il 22 luglio 2022 e fino al 15 dicembre 2022, con procedura semplificata.

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

ART. 9-bis

(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

La norma non determina effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di una norma interpretativa delle disposizioni in materia di rilascio di incentivi per gli impianti fotovoltaici.

ART. 10.

(Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori)

Comma 1: La disposizione integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.



Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

Comma 2: la disposizione consente agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse del fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. del decreto-legge 50 del 2022.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede una proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-ter, finalizzato a salvaguardare le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: Aggiunge al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo l'articolo 44, un articolo 44-bis, recante misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. La norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis

L'articolo 1, comma 444, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha previsto, tra l'altro, in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, l'autorizzazione per la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Il comma 445 della medesima legge ha previsto per le finalità di cui al comma 444 un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, mentre il comma 446 per le finalità delle sopra richiamate disposizioni anche al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, ha assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.



Successivamente l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, ha riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Orbene, la disposizione, al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime nella realizzazione degli interventi di ammodernamento dell'Autodromo di Monza sopra richiamati, in ragione della complessità degli stessi, prevede che sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede, per progetti di particolare complessità, un'abbreviazione dei termini fino alla metà.

La norma, prevedendo espressamente l'approvazione degli interventi di cui trattasi mediante la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART.11

(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - apportando modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, al comma 1, lettera 0a) si prevede che l'esclusione del personale docente tra i componenti della Commissione PNRR PNIEC non si applichi al caso in cui i componenti della Commissione PNRR PNIEC appartengano alla Commissione VIA VAS. Si tratta pertanto di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Inoltre, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

Il comma 1-bis prevede la possibilità per la Direzione generale VA del Mase di avvalersi di personale delle FF.AA. per le esigenze della Commissione VIA VAS e della Commissione PNRR PNIEC. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le spese relative al trattamento economico fisso del personale delle FF.AA. che sarà impiegato per l'esigenza in argomento permangono a carico del Ministero della difesa, mentre l'eventuale trattamento economico accessorio o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni saranno a carico delle risorse destinate al funzionamento delle Commissioni in argomento.

Al riguardo, con riferimento ai compensi accessori, analogamente a quanto calcolato per il personale dell'Arma dei Carabinieri di cui la Commissione VIA VAS può avvalersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2-octies, del d.lgs. n. 152 del 2006 come novellato da ultimo dall'articolo 36



del decreto legge n. 17, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, è stato stimato un costo complessivo annuo relativo al trattamento economico accessorio pari a 5.620,52 € lordi annui per ciascun militare, calcolato sommando i compensi medi per il lavoro straordinario (pari a 3.455,20€) e efficienza dei servizi istituzionali (pari a 2.165,32€).

Si precisa che l'articolo 12 del decreto legge n. 68 del 2022 ha previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro che, nel limite complessivo degli introiti da tariffe versate dai proponenti, si aggiunge alla dotazione di 5 milioni di euro già prevista a legislazione vigente per il funzionamento delle due Commissioni di valutazione di impatto ambientale; tale finanziamento complessivo risulta adeguato a far fronte agli oneri accessori del personale delle FF.AA. impiegato per l'esigenza in argomento. Si specifica che la norma si limita ad autorizzare il Mase di potersi avvalere di tale personale, come individuato successivamente con il decreto di cui al secondo periodo della proposta in argomento, il cui numero sarà determinato con apposito provvedimento in base alle effettive necessità delle due Commissioni e compatibilmente con le risorse disponibili, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-ter, a carattere ordinamentale e procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 11-bis

(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

La disposizione interviene in materia di crediti d'imposta riconosciuti al settore cinematografico e audiovisivo, previsti dalla legge n. 220 del 2016 (cd. legge cinema).

In particolare, si apportano modifiche all'articolo 21 della predetta legge, che detta disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, inserendo al comma 4, secondo periodo, una previsione volta a perimetrare la responsabilità del cessionario in caso di cessione del credito d'imposta, sul modello di quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 in tema di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica e antisismici.

La norma, limitandosi a individuare espressamente le ipotesi in cui il cessionario del credito risponde del suo utilizzo illegittimo e a esplicitare la responsabilità in solido in caso di concorso nella violazione, continuando ad applicarsi le ulteriori disposizioni citate in tema di responsabilità e revoca del beneficio, apporta modifiche di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.12

(Esenzioni in materia di imposte)

La disposizione di cui al **comma 1** indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione IMU prevista dal comma 3 dell'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

In particolare, considerato che il predetto Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l'esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell'anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti de minimis.



In ordine agli effetti finanziari, pur rilevando che i limiti di fruizione dell'esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito.

Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione di rimessione in termini prevista dal **comma 2**.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Dal punto di vista finanziario, alla misura non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che l'intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.

Articolo 12-bis.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022)

La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche. Le risorse sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022 e sono da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta in primo luogo delle misure di soccorso alla popolazione, di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità. Le risorse sono poi destinate ad interventi per la riduzione del rischio residuo e a misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.

Si prevede, infine, che le specifiche misure saranno definite, nel limite delle risorse stanziare con la presente disposizione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.

La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15.

ART. 13

(Disposizioni in materia di sport)

La norma prevede che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dall'art. 39 comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

A legislazione vigente tali versamenti dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, con l'intervento normativo la scadenza viene prorogata al 22 dicembre 2022.



La rideterminazione del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l'anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 1-bis. *La disposizione, concernente l'aumento da tre a cinque anni della durata dei contratti di licenza per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul territorio nazionale, riguarda rapporti instaurati tra soggetti privati e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica*

ART. 14.

(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)

Comma 1 La disposizione incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Comma 2 La disposizione in esame, al fine di accelerare per l'anno 2022 il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), autorizza la spesa di euro 45 milioni. Conseguentemente, nel medesimo anno, il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

Comma 3 Aggiunge all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, un comma 606-bis. Quest'ultimo prevede che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto Fondo, relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente.

Al contempo, la disposizione autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA a titolo di una tantum.

Agli oneri derivanti dai **commi 1, 2 e 3**, complessivamente pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

Comma 3-bis *La disposizione, che reca una norma interpretativa dell'art. 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, conferma i criteri già adottati in sede di predisposizione del decreto attuativo del 3 settembre 2019 per quanto riguarda le tipologie delle entrate correnti utili per la definizione dei valori soglia e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

ART. 14-bis

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

Commi 1-2. *Si consente a Simest di erogare contributi agli interessi ad operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento in qualunque forma (e non esclusivamente con operatori bancari) volte a finanziare la partecipazione al capitale di rischio di imprese partecipate da Simest stessa all'estero.*

Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica, anche considerando che Simest può essere autorizzata a compiere esclusivamente operazioni nei limiti di capienza del fondo 295/73



a cui carico è posto lo strumento di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 oggetto della norma in esame.

Comma 3. La norma mira a consentire al “Fondo rilancio” di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 di poter effettuare investimenti cosiddetti “successivi” nelle start-up o PMI innovative già raggiunte dagli investimenti del medesimo Fondo.

La possibilità di effettuare investimenti di follow-on rappresenta una prassi consolidata tra gli operatori di venture capital, che permette di porre in essere strategie di investimento più attente e oculate, a tutela delle risorse (nel caso del Fondo rilancio, pubbliche) in gestione.

In un ambito, quello del venture capital, caratterizzato da una elevata rischiosità (gli investimenti riguardano, infatti, principalmente imprese in fase di start-up e che intendono realizzare progetti a elevato carattere innovativo e tecnologico), è preferibile non concentrare l’investimento nell’impresa target in un’unica soluzione ma suddividerlo, piuttosto, in tranche, seguendo e accompagnando la fase di crescita dell’impresa, ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell’impresa degli obiettivi di sviluppo prefissati, a non dare seguito agli ulteriori round di investimento, limitando, per tal via, l’esposizione del Fondo su una iniziativa non profittevole.

La norma in oggetto ha, dunque, una valenza meramente operativa – finalizzata, come detto, a una più efficiente gestione delle risorse pubbliche allocate sul Fondo – e non presenta alcun impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato. La norma rinvia, inoltre, a un successivo decreto ministeriale la fissazione, nell’ambito della dotazione complessiva del Fondo, della quota di risorse destinabile agli “investimenti successivi”, al fine di assicurare che gli interventi del Fondo possano essere, comunque, diversificati sul maggior numero di imprese possibile, riservando ai follow-on solo una quota della dotazione complessiva, da determinare sulla base dei fabbisogni per tali finalità rilevabili dalla consolidata esperienza del settore.

ART. 14-ter

(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)

L’articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. La medesima norma precisa che tali enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Il presente articolo consente le predette assunzioni anche per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 14-quater

(Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)

La disposizione modifica l'art. 45 del D.L. n. 73 del 2022 che consente alle società di capitali – tra cui le imprese di assicurazione – che redigono il bilancio individuale secondo la disciplina del Codice Civile (non IFRS), di “sterilizzare” temporaneamente le minusvalenze su titoli a reddito fisso, tra cui quindi i titoli di Stato.

La norma vigente impone di destinare a riserva indisponibile un ammontare pari alla differenza tra valori di bilancio che si intendono reiterare e valori di mercato nuovi (a cui, altrimenti, i titoli dovrebbero essere rilevati) al netto degli oneri fiscali.

Con la novella in esame, per le sole imprese di assicurazione, viene previsto che la riserva indisponibile in parola venga decurtata anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

La disposizione non ha effetti per la finanza pubblica, in quanto l'intervento ha carattere prettamente civilistico.

ART. 14-quinquies

(Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

Si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La norma comporta un maggior onere per 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede, ai sensi del comma 3, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (fondo per investimenti nei comuni).

ART. 14-sexies

(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che essa prevede la proroga di una norma di natura ordinamentale. La norma prorogata, infatti, si limita a configurare i requisiti per il conferimento dell'incarico a soggetti già dipendenti dell'ente comunale.

ART. 15

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione intende consentire il rimborso all'Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoratori a tempo determinato, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delle somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia da essa già erogati ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234



e, successivamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fino al 31 dicembre 2022.

In ragione di tale esigenza, il citato comma 2 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione -da corrispondere alla società aggiudicataria- sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in applicazione dell'Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- n. **156** ore ordinarie lavorabili mensili pro-capite.
- € **20,27** tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di € **18,85** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,42 per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
- € **1,18** per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;
- n. **729** unità di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture – UTG., periodo ultimo per l'immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.

Per effetto dell'entrata in vigore del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € **20,17** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la Fee di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.

Pertanto, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € **1,32** (€ **20,17** - € **18,85**), al netto della Fee d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.

Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a **9 mesi**. Infatti, dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l'incremento retributivo, pari a **15 mesi** (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di **6 mesi** (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l'onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.

FONDI STATALI - Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022						
	Unità lavorative T.D. giugno 2021	Ore mensili medie lavorate cad.	Periodo da integrare in mesi	INCREMENTO orario lordo con oneri Stato	TOT. COSTO DEL LAVORO	TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
COSTO MEDIO LAVORATORI INTERINALI giugno 2022	729	156	9	1,32	1.351.041,12	102.003,60

Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.	
Costo medio lordo lavoratori (Base IRAP)	976.326,87
Oneri Stato 38,38%	374.714,25
TOTALE	1.351.041,12
IRAP 8,50%	82.987,78



Pertanto, la somma necessaria è pari ad € **1.558.473,00**, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:

TOTALE COSTO LAVORO	1.351.041,12
IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo dipendente (E.976.326,87)	82.987,78
TOTALE COSTO LAVORO	1.434.028,90
Costo Agenzia - Fee 7,55%	102.003,60
IVA 22% su costo agenzia	22.440,79
TOTALE SPESA PER ARRETRATI	1.558.473,30

Il **comma 2** individua la copertura finanziaria del comma 1 per l'esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo), Piano gestionale 2 (Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza).

Il **comma 3** autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è. Si prevede che le risorse di cui al presente comma siano trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e che venga corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

Il **comma 4** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinata all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica. Una quota di tali risorse, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 5 prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, venga incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 6** dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, **3-bis**, 5, 8, 9, **12-bis**, 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in **7.233,454** milioni di euro per l'anno 2022, **4.616,859** milioni di euro per l'anno 2023, **532,6** milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione



degli effetti in termini di fabbisogno a **11.113,454** milioni di euro per l'anno 2022 e **4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023**, in termini di indebitamento netto a **11.431** milioni di euro per l'anno 2022, e **in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede:

- a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- d) quanto a **20,4 milioni di euro per l'anno 2023** e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a **391,19 milioni di euro per l'anno 2022**, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, **14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024**, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
- f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e **5,3 milioni di euro** per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
- g) quanto a **145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n.234;**
- h) quanto a **240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n.234;**
- i) quanto a **300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26;**
- l) quanto a **50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;**
- m) quanto a **39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234;**
- n) quanto a **81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233;**
- o) quanto a **20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;**
- p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.



Il **comma 7** prevede la sostituzione dell'allegato I alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il **comma 8** prevede:

- **lettera a):** rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione. Tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno.
- **lettera b):** abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.
- **lettera c):** dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reinscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reinscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il comma 10 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico per il corrente esercizio.

A seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie inviato dal Ministero dell'istruzione e del merito con note n. 50551 e n. 50605 del 3 novembre 2022, le risorse finanziarie occorrenti a copertura dei ratei stipendiali per l'ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime, sono stimate in euro 485.597.088,68 lordo Stato, ovvero pari ad euro 342.640.855,00 lordo dipendente. Tale stima deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare (fonte del dato: NOIPA), dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell'esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario;

La disponibilità sui pertinenti capitoli e piani gestionali dei punti ordinanti di spesa delle istituzioni scolastiche e del bilancio del Ministero dell'Istruzione è pari ad euro 87.668.408,45 lordo Stato, euro 62.262.142,26 lordo dipendente. Da tale confronto emerge che il fabbisogno stimato ulteriore



occorrente per dare seguito a tutti i pagamenti è pari ad euro 280.378.712,74 (lordo dipendente), ovvero euro 397.928.680,23 (lordo stato).

Capitoli	Ratei da pagare (NOIPA "Non pagato")	Ratei non maturati affidenti a contratti stipulati a settembre 22	Fabbisogno ott-dic 2021	Disponibilità sul Bilancio MI e POS scuole	Carenza stimata definitiva	
	LD	LD	LD	LD	LD	LS
1227/1	11.917.623,04	6.332.881,87	60.442.081,16	7.691.427,02	71.001.159,05	102.596.674,83
1228/1	18.301.765,22	3.054.728,61	74.502.619,54	18.313.614,99	77.545.498,38	112.053.245,16
1229/1	29.904.278,92	6.484.358,79	29.922.806,39	8.322.390,75	57.989.053,35	83.794.182,09
1230/1	20.152.898,31	16.176.382,21	65.448.430,94	27.934.709,50	73.843.001,96	106.703.137,83
Totale	80.276.565,49	32.048.351,48	230.315.938,03	62.262.142,26	280.378.712,74	405.147.239,91

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei.

I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 188 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

ART. 15-bis

(Clausola di salvaguardia)

La norma reca la clausola di salvaguardia al fine di prevedere che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 16

(Entrata in vigore)

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. Quattrone



Decreto legge n. 176 del 2022 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica																			
Emendamento	Articolo	Comma	descrizione	c/d	Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)					Fabbisogno					Inadempimento				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
	9	1 lettera al punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRPEF/IRRES	e t		-36,20	51,70	-15,50		-36,20	51,70	-15,50		0,00	-36,20	51,70	-15,50		
	9	1 lettera al punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRAP	e t						-4,50	6,40	-1,90		0,00	-4,50	6,40	-1,90		
	9	1 lettera al punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRAP	s c		4,50	-6,40	1,90											
	9	1 lettera al punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IVA	e t		-8,60	8,60			-8,60	8,60			-8,60	8,60				
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRPEF/IRRES	e t		-8,00	-93,60	-58,50		-8,00	-93,60	-58,50		-8,00	-93,60	-58,50			
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- Credito di imposta	s k			855,20	855,20			855,20	855,20			855,20	855,20			
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRPEF/IRRES	e t			158,90	-68,10			158,90	-68,10			158,90	-68,10			
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRPE	e t						0,00	13,20	-5,70		0,00	13,20	-5,70			
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRAP	s c			-13,20	5,70											
	9	1 lettera al punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IVA	e t		37,80				37,80				37,80					
	9	1 lettera c)	Applicazione aliquota al 1,00% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie- IRPEF/IRRES	e t			-0,10	-1,70			-0,10	-1,70			-0,10	-1,70			
	9	1 lettera c)	Applicazione aliquota al 1,00% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie- Credito di imposta	s k			14,00				14,00				14,00				
	9	4	Fondo per il contributo a favore degli interventi effettuati dai condomini e dalle associazioni di condominio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari di proprietà di un unico proprietario	s c		20,00				20,00				20,00					
	2.1000	12 bis	CAPO III - Disposizioni finanziarie e fiscali																
	14	1	Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s s		200,00				80,00	20,00	90,00	50,00	80,00	20,00	90,00	50,00		
	14	2	Incremento risorse destinate nell'anno 2022 alle Finanze dello Stato italiane- S.p.A. ai fini dell'articolo 1, comma 69 della legge n. 248/2021	s k		1.080,00				1.080,00				1.080,00					
	14	3	Completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale di cui agli articoli 538 e 539 del codice di ordinamento militare	s k		45,00				45,00				45,00					
	14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021	s c		85,80				85,80				85,80					
	14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021- effetti ritratti	e 1/c						41,61				41,61					



Decreto legge n. 176 del 2022 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(in milioni di euro)

Emendamento	Articolo	Comma	descrizione	e/f	Saldo netto di finanziare					Indefinitamento								
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025						
	14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale A/A	s	c	14,20				14,20								
	14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale A/A, effetti riflessi	e	f/c					6,89								
	14	quinties	Fondo per la rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	s	k			115,00					39,00					36,00
	14	quiquies	Riduzione Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica di cui all'articolo 1, comma 44 della legge n. 160/2019	s	k			-115,00					-39,00					-30,00
	15	1	Adeguamento contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro in attesa di cui all'articolo 103, comma 23 del DL 347/2020 per procedure emersione rapporti di lavoro irregolare	s	c	1,56				1,56								1,56
	15	2	Utilizzo risorse per oneri attendi di settore procedimenti in materia di licenze, permessi, autorizzazioni di cui all'articolo 94 bis, comma 3, della legge n. 91/1992	s	c	-1,56				-1,56								-1,56
	15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del DL n. 115/2022, riduzione onere posto a carico della Cassa per servizi energetici e ambientali	e	t					-410,00								-410,00
	15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del DL n. 115/2022, trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	410,00												
	15	4	Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla attuazione di città energetiche	s	c			412,71	324,50	0,00	4.127,71	453,10	324,50	0,00	4.127,71	453,10	324,50	
2.1000	15	5	Incentivo Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 D.L. 262/2004	s	c			17,00				17,00						17,00
	15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	c	-1.487,00				-1.170,40								-1.170,40
	15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	k	-40,00				-40,00								-40,00
	15	5 lettera d)	Riduzione fondo esigenze indefinibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-20,40				-20,40						-20,40
2.1000	15	5 lettera b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89 della legge n. 234/2012 - Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	s	c	145,00				145,00								145,00
2.1000	15	5 lettera b)	Restituzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 234/2012 - Fondo per la tutela del sottosegretario al reddito dei lavoratori nel processo di lavoro dalla fase emergenziale epidemiologica	s	c	104,00				104,00								104,00
2.1000	15	5 lettera c)	Riduzione Fondo per il reddito di stabilimento di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 46/2019	s	c	300,00				300,00								300,00
2.1000	15	5 lettera c)	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 D.L. 262/2004	s	c			50,00				50,00						50,00
2.1000	15	5 lettera d)	Riduzione Fondo con stanziamento per il turismo di qualità, corrente di cui all'articolo 1, comma 200, legge n. 234/2012	s	c	39,00				39,00								39,00
2.1000	15	5 lettera e)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 152/2021, Credito di imposta per le imprese turistiche	s	c	-51,00				-81,00								-81,00
2.1000	15	5 lettera e)	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2014	s	k					-20,00			-20,00					-20,00
			totale entrate	e		-1.224,61		4.100,08	105,78	-38,70	-5.586,31	4.056,24	109,76	-22,90	-1.586,31	94,24	107,76	-22,80
			totale spese	s		3.285,43		4.100,08	104,82	-38,70	3.144,05	4.056,24	109,80	-22,90	7.463,40	-233,31	108,80	-22,80
			Saldo					0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00			0,96	0,00
			Utilizzo autorizzazione Indefinitamento Relazione al Parlamento			9.100,00				9.100,00					9.100,00			
			Saldo			4.589,74		0,00	0,96	366,64	0,00	0,96000	0,00	0,00	52,09	317,15	0,96000	0,00

